SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1421-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 gennaio 1979

modificato dalle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) e 4ª (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 29 marzo 1979 (V. *Stampati nn.* **2658** *e* **2658-ter**)

previo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 29 marzo 1979, degli articoli da 1 a 19 del disegno di legge n. 2658 che costituiscono il disegno di legge « Norme sull'ingresso in magistratura e sullo stato giuridico dei magistrati » (V. *Stampato n.* **2658-bis**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 marzo 1979

Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme sull'ingresso in magistratura, sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e della giustizia militare e degli avvocati dello Stato

TITOLO I

Art. 1.

(*Concorso per la nomina a magistrato*).

Fuori delle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione, la nomina a magistrato si consegue mediante un concorso, che consiste:

a) in un esame di ammissione ad un corso biennale di formazione professionale, in qualità di uditore;

b) nella frequenza del corso di formazione professionale;

c) in prove pratiche di idoneità al termine del corso di formazoine professionale.

Art. 2.

(*Requisiti per la partecipazione al concorso*).

Per la partecipazione al concorso sono richiesti alla data del relativo bando i seguenti requisiti:

1) essere di età non inferiore a 21 anni e non superiore ai 35, salva l'applicazione delle disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età;

2) avere la cittadinanza italiana;

3) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;

4) aver conseguito la laurea in giurisprudenza;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato

Stralciato.

Cfr. art. 1 del disegno di legge: « Norme sull'ingresso in magistratura e sullo stato giuridico dei magistrati », n. 2658-bis (AC)

Stralciato.

Cfr. art. 2 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5) non aver riportato condanna o non essere stato dichiarato non punibile per concessione del perdono giudiziale per delitti dolosi o preterintenzionali;

6) non essere stato nè essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;

7) non essere stato dichiarato fallito, anche se sia intervenuta riabilitazione;

8) non aver tenuto comportamenti univocamente ed obiettivamente censurabili sotto il profilo morale e civile;

9) essere immune da malattie o menomazioni fisiche e da infermità psichiche che comportino inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Sono esclusi dal concorso coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre esami di ammissione.

Art. 3.

(*Esame di ammissione al corso di formazione professionale*).

L'esame di ammissione al corso di formazione professionale consta di prove scritte ed orali.

Le prove scritte consistono nello svolgimento dei seguenti temi:

a) un tema di diritto costituzionale;

b) un tema di diritto privato;

c) un tema di diritto penale;

d) un tema di diritto amministrativo.

Le prove orali consistono in colloqui sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) istituzioni di diritto romano;

3) diritto privato;

4) diritto penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto del lavoro e legislazione sociale;

7) diritto tributario;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Cfr. art. 3 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

8) diritto processuale civile;

9) diritto processuale penale;

10) diritto comunitario europeo.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di quattordici ventesimi in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono non meno di sette decimi in ciascuna prova orale e quindi un punteggio complessivo non inferiore a centoventisei.

Non sono ammesse frazioni di punto.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale all'inidoneità.

Art. 4.

(*Accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso*).

Per partecipare all'esame di ammissione il candidato deve presentare domanda nella quale, oltre alle altre necessarie indicazioni, deve attestare di essere in possesso dei requisiti indicati nel primo comma dell'articolo 2.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede, di ufficio o tramite i consigli giudiziari, ad accertare il possesso dei requisiti di cui al numero 8) dell'articolo 2 nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte, prendendo in esame esclusivamente fatti specifici e obiettivi che devono essere dettagliatamente descritti e con l'indicazione delle fonti dalle quali le informazioni sono state attinte.

Il requisito di cui al numero 9) dell'articolo 2 viene accertato, nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte, da un centro medico e psico-diagnostico pubblico scelto dal Consiglio superiore della magistratura. Il centro, prima che il candidato espleti le prove orali, formula il proprio parere che trasmette, corredato dalla relativa documentazione, al Consiglio superiore della magistratura.

(Segue: ***Testo approvato dalla Camera dei deputati***)

Stralciato.

Cfr. art. 4 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

All'espletamento degli esami di cui al precedente comma può essere presente, con la sola facoltà di fare osservazioni, un medico di fiducia del candidato.

Copia integrale dei risultati degli accertamenti di cui al terzo comma e del parere del centro con la relativa documentazione è comunicata entro cinque giorni a cura del Consiglio superiore della magistratura, riservatamente, all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni l'interessato può presentare deduzione al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Scaduti i termini anzidetti il Consiglio superiore della magistratura decide sull'ammissione o meno del candidato alle prove orali, motivando il provvedimento negativo.

In ogni caso la decisione di non ammissione deve essere comunicata al Ministro di grazia e giustizia ed all'interessato.

Tutti gli atti concernenti le informazioni e gli accertamenti di cui ai numeri 8) e 9) dell'articolo 2 sono coperti da segreto e dopo l'espletamento definitivo dell'esame di ammissione al corso e delle eventuali controversie fondate su di essi, devono essere distrutti da parte del Consiglio giudiziario, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

(*Svolgimento dell'esame*).

L'esame è indetto, di regola, ogni anno, entro il 31 gennaio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, per un numero di posti pari a quelli disponibili alla data del bando di concorso ed a quelli che si rendono vacanti nell'anno in cui il concorso è indetto e nel biennio successivo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Cfr. art. 5 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, il quale la presiede, e da altri diciotto magistrati, con almeno nove anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, nonchè da sei docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e da quattro avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori. Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano tra i magistrati.

La commissione svolge la sua attività in ogni singola seduta con la presenza di non meno di dieci magistrati, di due docenti universitari e di un avvocato.

La commissione, per la valutazione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, tiene non meno di otto sedute settimanali distribuite in non meno di quattro giorni.

Il Consiglio superiore della magistratura può deliberare la suddivisione della commissione in più sottocommissioni ciascuna delle quali deve essere composta da non meno di tre magistrati e da un docente universitario o da un avvocato, con il compito di effettuare l'esame preliminare delle prove scritte, suddivise eventualmente secondo la materia trattata, e di riferirne alla commissione stessa, alla quale spetta la valutazione definitiva degli elaborati.

Tutti i componenti della commissione durante il tempo in cui si svolgono le attività indicate nei precedenti commi possono essere esonerati dalle funzioni giudiziarie e didattiche con provvedimento, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della pubblica istruzione su proposta della competente facoltà universitaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura fra quelli addetti al Ministero di grazia e giustizia, che assistono la commissione esaminatrice e ciascuna sottocommissione in tutte le loro attività.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Tutti i verbali della commissione devono essere resi pubblici all'esito degli esami.

Art. 6.

(*Certificazione dei requisiti*).

Il candidato che ha superato le prove orali deve far pervenire al Consiglio superiore della magistratura, a pena di esclusione, entro venti giorni dall'espletamento della prova stessa, la certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'articolo 2. L'esclusione è disposta con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 7.

(*Procedimento di esclusione dal concorso*).

L'eventuale esclusione ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e sentito l'interessato.

Art. 8.

(*Formazione della graduatoria di esame*).

La commissione forma la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità classificandoli secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni vigenti relative ai titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

La graduatoria degli idonei è immediatamente comunicata al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati hanno facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore della magistratura.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Cfr. art. 6 ddl n. 2658-bis (AC)

Stralciato.

Cfr. art. 7 ddl n. 2658-bis (AC)

Stralciato.

Cfr. art. 8 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

I documenti relativi ai titoli di cui al comma secondo possono essere presentati fino al 20° giorno dopo l'espletamento delle prove orali di ciascun candidato.

Art. 9.

(*Ammissione al corso di formazione professionale*).

Scaduto il termine di cui al quarto comma dell'articolo precedente, il Consiglio superiore della magistratura:

1) forma la graduatoria degli idonei;

2) delibera l'ammissione al corso di formazione professionale, seguendo l'ordine della graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso.

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di ammettere al corso altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite del doppio decimo di quelli messi a concorso.

Art. 10.

(*Uditori*).

I candidati ammessi al corso di formazione professionale assumono la denominazione di uditori, non fanno parte dell'ordine giudiziario, non possono esercitare funzioni giudiziarie; ad essi spetta, a titolo di indennità, il trattamento economico previsto per gli uditori giudiziari dalla tabella allegata.

Gli uditori, durante il corso di formazione professionale, non possono esercitare industrie, commerci o libere professioni, nè assumere funzioni o impieghi pubblici o privati.

La frequenza al corso è titolo per il rinvio della prestazione del servizio alle armi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Cfr. art. 9 ddl n. 2658-bis (AC)

Stralciato.

Cfr. art. 10 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 11.

(*Corso di formazione professionale*).

Il corso di formazione professionale ha inizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di esame prevista nell'articolo 8 e si svolge in due periodi della durata di dodici mesi ciascuno.

Il primo periodo ha luogo presso le sedi di Corte d'appello determinate di volta in volta dal Consiglio superiore della magistratura, con le modalità stabilite nell'articolo successivo.

Il secondo periodo può svolgersi a Roma o in altre sedi, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura coordina lo svolgimento del corso di formazione professionale avvalendosi dell'opera di una commissione speciale composta da magistrati, da docenti universitari e da avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, nominata dal Consiglio stesso sentito il Ministro di grazia e giustizia.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite con regolamento, in conformità dei criteri fissati dalle disposizioni precedenti e successive, le modalità di organizzazione del corso di formazione professionale.

Il regolamento sarà emesso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro e previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 12.

(*Primo periodo di formazione professionale*).

Nel primo periodo di corso l'uditore è avviato alla conoscenza ed all'esercizio pratico dell'attività giudiziaria nonchè all'acquisizione delle nozioni e tecniche accessorie.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Cfr. art. 11 ddl n. 2658-bis (AC)

Stralciato.

Cfr. art. 12 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Presso le sedi di Corte di appello vengono destinati gruppi di uditori, ciascuno dei quali è affidato a un magistrato in servizio presso il capoluogo del distretto, nominato direttore di gruppo dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del competente consiglio giudiziario.

Il direttore di gruppo può essere esentato dall'attività giudiziaria per la durata dell'incarico ed è coadiuvato da altri magistrati designati dal consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario deve realizzare la rotazione degli uditori presso tutti gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto.

Il direttore di gruppo segue costantemente l'attività degli uditori, invia al Consiglio superiore periodiche relazioni sulla attività svolta dal gruppo affidatogli e, al termine del periodo, formula per ciascun uditore una valutazione analitica della preparazione, delle particolari attitudini, dell'operosità e del comportamento dimostrati.

La valutazione del direttore del gruppo è comunicata all'interessato e al Ministro di grazia e giustizia per l'esercizio delle facoltà previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 8.

Art. 13.

(*Secondo periodo di formazione professionale*).

Il secondo periodo di corso è diretto all'approfondimento teorico della preparazione dell'uditore ed al perfezionamento dell'addestramento pratico ricevuto.

A tale fine devono, in particolare, realizzarsi:

a) analisi specifiche delle discipline giuridiche e di quelle connesse, anche con l'ausilio di esercitazioni pratiche;

b) assistenza alle udienze ed ai lavori di ogni tipo di ufficio giudiziario, ivi compresi quelli della giustizia amministrativa e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Cfr. art. 13 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della Corte costituzionale, minutazione di provvedimenti motivati;

c) ricerche di bibliografia e di giurisprudenza, con particolare riguardo all'impiego di strumenti meccanici ed elettronici, e studi sull'organizzazione dei servizi giudiziari degli altri Paesi e delle istituzioni internazionali.

Sono utilizzati i metodi attivi del lavoro di seminario e di gruppo, sono indette riunioni degli uditori per discutere i risultati dei lavori e delle esperienze compiute ed anche per formulare osservazioni e proposte sull'organizzazione del corso.

Periodicamente la commissione speciale per gli uditori riferisce al Consiglio superiore della magistratura sui risultati conseguiti da ciascun uditore nei lavori di seminario o di gruppo e nelle attività applicative. Informa inoltre il Consiglio delle valutazioni sulla preparazione, sulle particolari attitudini, doti di operosità o comportamento dimostrati da ciascun uditore.

Le comunicazioni di cui al comma precedente sono trasmesse, in copia integrale, all'interessato e al Ministro di grazia e giustizia che hanno facoltà di fare pervenire le proprie osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 14.

(*Comportamento degli uditori durante il corso di formazione professionale*)

Gli uditori, che, per qualsiasi motivo, rimangano assenti da uno dei due periodi del corso di formazione professionale per un tempo complessivo superiore a quattro mesi, sono esclusi dalla frequenza del periodo successivo e non possono essere sottoposti al giudizio finale se non dopo aver compiuto un nuovo periodo di corso.

L'uditore, che non osservi il divieto di cui al secondo comma dell'articolo 10 o tenga comportamenti del tipo di quelli indicati nell'articolo 2, numero 8), ovvero grave-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Cfr. art. 14 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mente contrastanti con le finalità della formazione professionale, è dichiarato inidoneo a proseguire il corso.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'accertamento dei fatti di cui al comma precedente, sentito l'interessato.

Per gli accertamenti il Consiglio superiore della magistratura delega uno o più dei suoi componenti o uno o più componenti dei consigli giudiziari, i quali procedono ai sensi dell'articolo 32, terzo, quinto e sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I risultati degli accertamenti sono comunicati al Ministro di grazia e giustizia e all'interessato, i quali hanno facoltà, nei trenta giorni dalla comunicazione, di prendere visione degli atti, trarne copia e far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie deduzioni scritte.

Scaduto tale termine, il Consiglio superiore della magistratura delibera con decreto motivato sull'idoneità.

Art. 15.

(*Giudizio finale e prova pratica*).

Al termine del corso viene formulato un giudizio conclusivo globale su ciascun uditore, basato sugli elementi di valutazione di cui al quarto comma dell'articolo 13, nonchè sul risultato dell'esame di ammissione al corso di formazione professionale. Unitamente a tale giudizio viene attribuito a ciascun uditore, sulla base delle risultanze di entrambi i periodi del corso di formazione professionale, un punteggio sino a quaranta punti calcolato con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Gli uditori sono quindi sottoposti a prove pratiche scritte e orali.

Le prove scritte consistono nella redazione di due sentenze di primo grado, l'una civile e l'altra penale, in processi dei quali vengono consegnate le copie complete a ciascun uditore.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Cfr. art. 15 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La prova orale consiste in un colloquio con formulazione di specifici quesiti sulle materie oggetto delle prove scritte e su questioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Gli uditori i quali, per giustificato motivo, non abbiano potuto sostenere le prove scritte sono ammessi a sostenerle in altra data.

Le prove hanno luogo in Roma davanti ad una commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da un magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, da quattro magistrati con almeno nove anni di effettivo servizio nelle funzioni giudiziarie, due docenti universitari e due avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori scelti secondo i criteri indicati nel regolamento.

La commissione svolge validamente la sua attività con la presenza di almeno tre componenti di cui almeno due magistrati, il più anziano dei quali assumerà funzioni di presidente. In caso di parità di voti prevale il voto di chi nella seduta svolge la funzione di presidente.

Per la valutazione delle prove scritte la commissione ha a sua disposizione sessanta punti e, per quella della prova orale, quaranta punti. Alla valutazione ottenuta nelle prove si aggiunge il punteggio di cui al primo comma.

Conseguono l'idoneità gli uditori che riportano un punteggio complessivo non inferiore a novantotto punti di cui non meno di quarantadue nelle prove scritte.

La commissione predispone la graduatoria degli uditori che hanno conseguito l'idoneità, classificandoli secondo il punteggio di cui al comma precedente.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 8.

Nelle more del termine previsto dal quarto comma dell'articolo 8, il Consiglio superiore della magistratura verifica la persistenza, al-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

la data di pubblicazione della graduatoria, in ciascun candidato dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8) e 9 dell'articolo 2.

Art. 16.

(*Nomina a magistrato*).

Scaduto il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio superiore della magistratura:

a) forma la graduatoria finale degli idonei;

b) nomina gli idonei magistrati di tribunale seguendo l'ordine della graduatoria finale e li destina ad esercitare le funzioni giudicanti o requirenti sulla base dei giudizi attitudinali formulati durante il corso di formazione professionale, della posizione in graduatoria, delle esigenze di servizio e delle preferenze manifestate dagli interessati.

La nomina a magistrato di tribunale è sospesa nei confronti degli uditori contro i quali pende alcuno dei procedimenti indicati nei numeri 5) e 6) dell'articolo 2. In tal caso gli interessati conseguiranno la nomina dopo la presentazione, a loro cura, della sentenza definitiva di proscioglimento o del provvedimento definitivo che esclude l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

Art. 17.

(*Decorrenza degli effetti della nomina a magistrato*).

Gli effetti giuridici della nomina a magistrato decorrono dalla data di compimento del biennio dell'ammissione al corso di formazione professionale, anche se, in conseguenza di infermità o di maternità, l'uditore abbia terminato il corso in epoca successiva alla scadenza del biennio stesso.

Ai soli fini del trattamento di quiescenza

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Cfr. art. 16 ddl n. 2658-bis (AC)

Stralciato.

Cfr. art. 17 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

il biennio di corso professionale può essere riscattato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 18.

(*Uditori dichiarati inidonei*).

Coloro che hanno superato l'esame d'ammissione al corso di formazione professionale, ma che non hanno conseguito l'idoneità a conclusione del corso, sono, a domanda e per una volta sola, ammessi a frequentare nuovamente il corso.

Il periodo di frequenza al corso può essere riscattato ai soli fini del trattamento di quiescenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dall'uditore dichiarato inidoneo ove in epoca successiva entri in un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione e viene calcolato al fine di elevare il limite di età richiesto per accedere ai pubblici impieghi.

Gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni, che siano stati ammessi al corso di formazione professionale per uditori, vengono collocati in aspettativa d'ufficio senza assegni per tutta la durata del corso. Qualora siano dichiarati inidonei, il periodo di frequenza al corso è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nell'Amministrazione di appartenenza.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli uditori che abbiano conseguito la nomina ad un pubblico impiego durante il corso di formazione professionale.

Art. 19.

(*Entrata in vigore*).

Le disposizioni degli articoli precedenti entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del regolamento e si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data suddetta.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Cfr. art. 18 ddl n. 2658-bis (AC)

Stralciato.

Cfr. art. 19 ddl n. 2658-bis (AC)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO II

Art. 20.

(*Rinvio*).

Agli uditori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli nominati anche successivamente in esito ai concorsi indetti in base alle norme precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Art. 21.

(*Nomina a magistrato di tribunale*).

La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio.

In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Art. 22.

(*Parere del consiglio giudiziario*).

Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio e nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.

Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

TITOLO I

Art. 1.

(*Nomina a magistrato di tribunale*).

Identico.

Art. 2.

(*Parere del consiglio giudiziario*).

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.

Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e della successiva attività giudiziaria esercitata dall'uditore.

Art. 23.

(*Comunicazione*).

Il parere motivato del consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facoltà di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 24.

(*Ulteriori informazioni*).

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.

Art. 25.

(*Nuova valutazione*).

Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribu-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Comunicazione*).

Identico.

Identico.

Entro lo stesso termine il Ministro può trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

Art. 4.

(*Ulteriori informazioni*).

Identico.

Art. 5.

(*Nuova valutazione*).

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

L'uditore giudiziario, che per due volte è stato valutato negativamente, è dispensato dal servizio.

Art. 26.

(*Aggiunti giudiziari*).

Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base al precedente articolo 21, secondo l'ordine del ruolo di anzianità e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario.

Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni.

Per i magistrati che al 1° gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è ridotto a sette anni.

Art. 29.

(*Riammissione nel posto di ruolo*).

All'articolo 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(*Aggiunti giudiziari*).

Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base all'articolo 1 secondo l'ordine del ruolo di anzianità e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario.

Identico.

Identico.

Art. 7.

(*Riammissione nel posto di ruolo*).

All'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

« *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831 e della presente legge.

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali ».

Art. 28.

(*Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario*).

Il primo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie, hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni ».

TITOLO III

Art. 30.

(*Trattamento economico*).

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1° gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni.

Identico ».

Art. 8.

(*Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario*).

Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, è sostituito dal seguente:

« I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni ».

TITOLO II

Art. 9.

(*Trattamento economico*).

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1° gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni; agli stipendi, definiti ai sensi della presente legge, non sono applicabili aumenti a qualsiasi titolo in conseguenza di provvedimenti di legge riguardanti il trattamento economico del personale dipendente dallo Stato.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonchè agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è altresì attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile.

Art. 31.

(*Conservazione di precedente trattamento economico*).

Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

Identico.

Art. 10.

(*Conservazione di precedente trattamento economico*).

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 32.

(*Adeguamento triennale del trattamento economico*).

Gli stipendi previsti nelle tabelle allegate alla presente legge sono adeguati, di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla variazione percentuale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici verificatasi nello stesso periodo.

Agli effetti del comma precedente si tiene conto delle retribuzioni, al netto dell'indennità integrativa speciale, erogate al personale in servizio, amministrativo, tecnico, insegnante, militare, di polizia ed operaio dell'Amministrazione dello Stato nonchè a tutto il personale in servizio delle aziende autonome dello Stato, degli enti ospedalieri, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli enti di previdenza ed assistenza sociale, quali risultano ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella Relazione generale sulla situazione economica del paese.

La variazione percentuale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici è calcolata rapportando la retribuzione media per unità dell'ultimo anno del triennio di riferimento a quella dell'ultimo anno del triennio precedente.

Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio di riferimento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti, la variazione percentuale è determinata rapportando la retribuzione di cui al terzo comma relativa all'anno 1981 a quella dell'anno 1978 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982.

Art. 33.

(*Procedimento di attuazione dell'adeguamento triennale*).

L'adeguamento previsto dall'articolo precedente è determinato entro il mese di giu-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(*Adeguamento triennale del trattamento economico*).

Gli stipendi previsti nelle tabelle allegate alla presente legge sono adeguati, di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla variazione percentuale degli stipendi dei dipendenti pubblici verificatasi nello stesso periodo.

Agli effetti del comma precedente si tiene conto degli stipendi, al netto dell'indennità integrativa speciale, erogati al personale in servizio, amministrativo, tecnico, insegnante, militare, di polizia ed operaio dell'Amministrazione dello Stato nonchè a tutto il personale in servizio delle aziende autonome dello Stato, degli enti ospedalieri, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli enti di previdenza ed assistenza sociale, quali risultano ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella Relazione generale sulla situazione economica del paese.

La variazione percentuale degli stipendi dei dipendenti pubblici è calcolata rapportando lo stipendio medio per unità dell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente.

Identico.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti, la variazione percentuale è determinata rapportando lo stipendio di cui al terzo comma, relativo all'anno 1981, a quello dell'anno 1978 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982.

Art. 12.

(***Procedimento di attuazione dell'adeguamento triennale***)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gno dell'anno successivo al triennio di riferimento di cui al terzo comma dello stesso articolo con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

A tal fine, entro il mese di maggio dell'anno indicato nel comma precedente, l'ISTAT comunica la variazione percentuale della retribuzione media per unità di cui al terzo comma dell'articolo 32.

Art. 36.

(*Indennità di missione*).

La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applica agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giurisdizionali, nonchè a tutti i magistrati in occasione di trasferimento di ufficio, disposto fuori delle ipotesi di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

La misura del trattamento dovuto è determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Art. 27.

(*Incompatibilità di funzioni*).

Il secondo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, così come sostituito e coordinato dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto dispone il primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi spesie, né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

A tal fine, entro il mese di maggio dell'anno indicato nel comma precedente, l'ISTAT comunica la variazione percentuale dello stipendio medio per unità di cui al terzo comma dell'articolo 11.

Art. 13.

(*Indennità di missione*).

Identico.

TITOLO III

Art. 14.

(*Incompatibilità di funzioni*).

Il secondo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie nè possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 ».

Art. 34.

(*Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati*).

Le somme dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del tesoro, nella misura dell'80 per cento.

Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del magistrato ovvero dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato.

Per gli arbitrati di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, continua inoltre ad applicarsi la ritenuta ivi prevista.

Art. 38.

(*Disposizioni transitorie*).

Nei giudizi arbitrali già definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 34.

Art. 35.

(*Onnicomprensività del trattamento economico*).

È fatto divieto al personale di cui alla presente legge, anche se fuori ruolo, di percepire indennità, proventi o compensi per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico ».

Art. 15.

(*Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati*).

Le somme dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai magistrati amministrativi regionali a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del tesoro, nella misura dell'80 per cento.

Identico.

Identico.

Art. 16.

(*Disposizioni transitorie*).

Nei giudizi arbitrali già definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.

Art. 17.

(*Onnicomprensività del trattamento economico*).

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica.

Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennità integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilità, alle indennità di trasferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attività di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, i proventi, i compensi e le indennità spettanti per l'esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, per l'espletamento di operazioni elettorali o di concorso, per ogni altro incarico per il quale la partecipazione è prevista dalla legge come obbligatoria e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca. Sono fatte salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti.

Sono altresì esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori dello Stato, i compensi previsti dall'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

TITOLO IV

Art. 37.

(*Abrogazione delle norme incompatibili*).

Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 del regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 357, e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1970, n. 1080.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 39.

(*Onere finanziario*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finan-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Sono altresì esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori dello Stato, i compensi previsti dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 18.

(*Abrogazione delle norme incompatibili*).

Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, la legge 25 maggio 1970, n. 357, e l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 19.

(*Onere finanziario*).

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ziario 1979 in lire 42.417.821.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo al 1° gennaio 1979
Primo Presidente della Corte di cassazione	24.031.000
Procuratore generale, Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . .	22.338.000
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	20.308.000
Magistrati di Corte di cassazione	17.283.000
Magistrati di Corte di appello	15.363.000
Magistrati di Tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	13.443.000
Magistrati di Tribunale	9.602.000
Uditori giudiziari (dopo sei mesi)	6.758.000
Uditori giudiziari	5.793.000

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

MAGISTRATURA ORDINARIA

Identica.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti e Avvocato generale dello Stato	22.052.000
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocato generale dello Stato	20.308.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato	17.283.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei Tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina	15.363.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei Tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato . .	13.443.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina	11.830.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, procuratori dello Stato	10.754.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, sostituti procuratori dello Stato	9.602.000
Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato	6.758.000

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

22.338.000

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico